LAVORO

2243

N° 1991/14 R.G.

N° 2243 CRON.

assegnata a sentenza

il 2-7-14

TRIBUNALE DI MILANO

- SEZIONE LAVORO -

---------- *** ----------

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Milano, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. Giovanni Casella, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa n. 1991 /2014 RGL,

promossa da

MANZELLA Maria, elettivamente domiciliata in Milano, via Volta 12, presso lo studio dell'Avv. Antonella Cavaiuolo che la rappresenta e difende nel presente giudizio giusta procura speciale alle liti a margine del ricorso

ricorrente

contro

PRODEST MILANO Srl, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata in Milano, via Mascheroni n.31 presso lo studio degli Avv.ti Andrea Fortunat e Miriana Ranieri che la rappresentano e difendono nel presente giudizio giusta procura speciale alle liti in calce alla comparsa.

resistente

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 21 febbraio 2014, la ricorrente ha convenuto in giudizio parte resistente per veder accogliere le seguenti domande:
" nel merito in via principale

1) Previa ogni più opportuna declaratoria accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità e/o l'inefficacia dell'apposizione del termine al contratto di lavoro firmato in data 26.07.2013, per cui è causa e del conseguente recesso intimato e per l'effetto CONVERTIRE il rapporto a tempo indeterminato sin dalla data del 26.07.2013, condannando altresì la società convenuta a corrispondere allo stesso le retribuzioni maturate dal 31.12.2013 alla data dell'effettiva riammissione, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, con un minimo di 2,5 mensilità ad un massimo di 12 così come previsto dalla nuova normativa "L. 183/10 cd. Collegato Lavoro".

Firmato Da: FILIPPONE SIMONA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 5bf17

Si costituiva ritualmente in giudizio parte resistente, contestando quanto *ex adverso* dedotto e chiedendo il rigetto delle domande siccome infondate in fatto ed in diritto.
Lo scrivente Giudice, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, ritenuta la causa matura per la decisione senza bisogno di ammettere alcuna istanza istruttoria, all'udienza del 2 luglio 2014, ha invitato le parti alla discussione orale e, all'esito, ha pronunciato sentenza dando lettura del dispositivo in udienza e fissando in 60 giorni il termine per il deposito delle motivazioni.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso al contratto a termine, costituendo un'eccezione al principio secondo cui il rapporto di lavoro subordinato è stipulato di regola a tempo indeterminato, deve essere giustificato. Secondo il dettato dell'art. 1 del D. Lgs. n. 368/01, l'apposizione del termine al contratto di lavoro subordinato è legittima in presenza di "ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo". Tali esigenze aziendali devono essere oggettive, concretamente verificabili e indicate per iscritto.
Nel caso di specie, la sig.ra Manzella è stata assunta dalla società resistente con un contratto di lavoro a tempo determinato, con decorrenza dal 29.07.2013 al 30.12.2013, per lo svolgimento di mansioni di vigile – guardia particolare giurata, con inquadramento nel 6° livello del CCNL Vigilanza Privata.
La ricorrente ha prestato la propria attività lavorativa sino alla data di scadenza contrattuale sopra indicata e in data 23.1.2014 ha impugnato il recesso dal rapporto di lavoro, contestando la legittimità dell'apposizione del termine al proprio contratto di lavoro e chiedendo, conseguentemente, la conversione in un rapporto a tempo indeterminato.
Tale domanda deve trovare accoglimento per i motivi che seguono.
Anzitutto, la Prodest Milano Srl ha giustificato il ricorso alla tipologia del contratto di lavoro a termine facendo riferimento alla presenza di "ragioni di carattere organizzativo riconducibili alle specifiche e temporanee necessità di supporto operativo relative all'acquisizione di commesse e attività di servizi di vigilanza definiti e predeterminati per un periodo di tempo limitato, che non possano essere attuati ricorrendo unicamente al normale organico".
Da un punto di vista formale, è evidente che la causale apposta al contratto a termine della ricorrente appare assolutamente generica, mancando uno specifico riferimento alle commesse e alle attività di servizi di vigilanza acquisiti dalla società resistente.
Secondariamente, da un punto di vista sostanziale, le ragioni indicate nella causale, anche alla luce delle circostanze riferite dalla stessa società resistente nella memoria difensiva, appaiono del tutto inidonee a giustificare l' apposizione del termine di cinque mesi al contratto della ricorrente.
La Prodest Milano Srl rileva infatti che la ricorrente è stata assunta in concomitanza con l'affidamento da parte della Società Mondialpol

Firmato Da: FILIPPONE SIMONA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 5bf17

Milano Spa dell'incarico di prestare servizio di piantonamento fisso e vigilanza armata presso il cliente Europa Gestioni Immobiliari Spa.
Si evince *per tabulas* la difformità dei termini di durata dei due contratti: un solo mese, con possibilità, non realizzatasi, di rinnovo mensile, per quanto riguarda il contratto tra la Prodest e Mondialpol e cinque mesi, si ribadisce, per quanto attiene al contratto di lavoro della ricorrente. D'altra parte la stessa società resistente nella memoria ha precisato che la sig.ra Manzella ha svolto la propria attività lavorativa anche presso altri clienti della Prodest, sulla base delle esigenze aziendali derivanti dalla stipula di diversi contratti d'appalto, in corso d'anno, di durata temporanea. Tali indicazioni non possono identificarsi con esigenze aziendali temporanee, poiché rientrano nell'ordinaria attività di vigilanza privata svolta dalla società resistente.
Non può trovare accoglimento l'eccezione della società resistente, secondo la quale il contratto *de quo* rientrerebbe nella disciplina del contratto a termine "acausale" previsto dalla Legge Fornero. Tale impostazione è smentita dalla presenza, nella lettera di assunzione, di un riferimento espresso all'art. 1 comma 1, e non all'art. 1 comma 1 bis, del D.Lgs. n. 368/2001 e dell'indicazione, seppur generica, delle ragioni di carattere tecnico, produttivo e organizzativo. Quest' ultima indicazione sarebbe del tutto pleonastica nel caso del contratto acausale.
Come già rilevato da codesto Tribunale (cfr. sentenza RG n. 4832/2014) la disposizione di cui all'art. 1 comma 1 bis citato non è imperativa, ma eccezionale rispetto al principio generale vigente in materia. Essa inoltre necessita di una consapevole ed effettiva volontà derogatoria delle parti, ai fini della sua applicazione. In caso contrario sarebbero violati i principi di correttezza e buona fede previsti dagli artt. 1175 e 1337 c.c. Il lavoratore a termine, infatti, nell'ipotesi in cui si applichi il comma 1 bis e non il comma 1 dell'art. 1 citato, non potrebbe fare affidamento sulle attività indicate nella causale e sulla durata del proprio contratto di lavoro. Il contratto acausale, di cui all'art. 1 comma 1 bis, infatti, a differenza del contratto a termine di cui al comma 1, ha durata massima di dodici mesi e non è prorogabile.
Il contratto a termine oggetto di causa risulta pertanto illegittimo; conseguentemente va dichiarato esistente tra le parti un rapporto di lavoro subordinato dalla data di assunzione della ricorrente, avvenuta il 26 luglio 2013, con contestuale obbligo della società resistente di riammettere in servizio la sig.ra Manzella nelle medesime mansioni.
La Prodest, inoltre, deve corrispondere alla ricorrente l'indennità risarcitoria *ex* art. 32 della L. 183/2010 nella misura di 2,5 mensilità, considerata equa in riferimento alla durata, pari a cinque mesi, del contratto.
Attesa la particolare complessità delle questioni trattate, considerato altresì il contrasto registratosi in giurisprudenza sui temi oggetto di causa, si ritiene equo disporre la compensazione integrale delle spese processuali.

Firmato Da: FILIPPONE SIMONA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 5bf17

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:

dichiara la nullità dell'apposizione del termine al contratto stipulato *inter partes* in data 26-7-2013 e, per l'effetto, dichiara sussistente tra le medesime parti un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data del 26-7-2013;

condanna pertanto Prodest Milano Soc. Coop. a riammettere in servizio la ricorrente nelle medesime o equivalenti mansioni corrispondenti al 6° livello CCNL per i dipendenti da Istituti di Vigilanza Privata;

condanna altresì parte resistente a corrispondere alla ricorrente l'indennità risarcitoria *ex* art. 32 L. 183/2010 pari a 2,5 mensilità;

compensa tra le parti le spese processuali.

Così deciso e letto nell'udienza del 2 luglio 2014.

IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Giovanni Casella

Depositato nella Cancelleria della Sez. Lavoro del Tribunale Ordinario di Milano
OGGI 21 LUG. 2014
L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO
SIMONA FILIPPONE

Firmato Da: FILIPPONE SIMONA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 5bf17